

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO
PER LE FUNZIONI TECNICHE
AI SENSI DELL'ART.45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023

A.R.C.A. Capitanata
Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare



Approvato con delibera A.U. n. 155 del 29/07/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Art. 5 - Quota incentivi

Art. 6 - Conferimento degli incarichi

Art. 7 - Centrali di committenza

Art. 8 - Ripartizione e liquidazione della quota di incentivazione

Art. 9 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo

Art. 10 - Riduzione dell'incentivo

Art. 11 - Disposizioni transitorie e rinvii

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di riparto e di liquidazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dal personale in servizio, a tempo indeterminato o determinato, anche titolare di P.O./E.Q. oppure di incarico di specifiche responsabilità, presso ARCA CAPITANATA, di seguito Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento si applica a tutti gli appalti regolati dal D.Lgs. n.36/2023, lavori o opere pubbliche, servizi e forniture.
3. Il Regolamento persegue l'obiettivo di incentivare l'impegno e la valorizzazione delle capacità e professionalità dei dipendenti, conseguendo, di riflesso, un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.
4. Al fine di incentivare e valorizzare l'impegno, le capacità e la professionalità di tutto il personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale in servizio, nel rispetto delle specifiche competenze richieste.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono acquisite le seguenti definizioni:

- Codice: il Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- Incentivo: l'incentivo oggetto del presente Regolamento;
- Dirigente: il dirigente responsabile dell'Area competente per l'intervento;
- Responsabile Unico di Progetto (RUP): il Responsabile Unico del Progetto;
- Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento;
- Direttore dei Lavori (DL): il Direttore dei Lavori di cui all'art. 114 del Codice;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 114 del Codice;

- Importo posto a base delle procedure di affidamento: si intende l'importo presunto dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risultante dal quadro economico approvato;
- Tabella di Ripartizione: una delle tabelle di ripartizione delle quote incentivanti definite nel presente Regolamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra il personale incaricato dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile Unico del Progetto;
- Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento;
- collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto, del Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, danno titolo alla corresponsione degli incentivi le seguenti procedure:
- a) Realizzazione di opere e lavori pubblici;
 - b) Acquisizione di servizi e forniture, nei casi in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.
3. Restano esclusi dagli incentivi i lavori in amministrazione diretta.
4. Per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria potrà essere riconosciuto l'incentivo di cui all'art.45 del Codice solamente quando l'attività manutentiva risulti caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa (cfr. Corte dei Conti, sez. Autonomie, 09/01/2019, n.2).
5. L'incentivo complessivamente maturato nell'anno di competenza da ciascun soggetto interessato, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo percepito. In caso di adozione di metodi e di strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto, il limite di cui al precedente periodo è aumentato del 15 per cento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
6. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nel comma 1 del presente articolo sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nel bilancio della stazione appaltante.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati, ai sensi dell'art. 45 del codice appalti, nel personale in servizio presso l'Agenzia, sia di qualifica

dirigenziale che di comparto anche titolare di P.O./E.Q. oppure di incarico di specifiche responsabilità, che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.

2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, del Codice, tutto il personale in servizio presso ARCA CAPITANATA concorre alla ripartizione della quota incentivi.

Art. 5 - Quota incentivi

1. La quota incentivi per le funzioni tecniche è calcolata nella misura non superiore al due percento (2%) dell'importo posto a base d'asta della singola procedura di affidamento dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura, comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA, come risultante dal quadro economico approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico.

2. L'aliquota di cui al comma precedente è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, nonché in funzione della sua complessità, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Importo dell'appalto (euro)	Complessità Bassa	Complessità Media	Complessità Alta
fino a 1.000.000	1,80%	1,90%	2%
da 1.000.001 a 10.000.000 (per la quota maggiore di 1.000.000)	1,70%	1,80%	2%
oltre 10.000.000 (per la quota maggiore di 10.000.000)	1,60%	1,70%	2%

3. La complessità, stabilita con la delibera di indizione della procedura di affidamento, è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- Bassa: opere, lavori, servizi o forniture per le quali non sono richieste particolari competenze tecniche, architettoniche, strutturali, impiantistiche;
- Media: opere, lavori, servizi o forniture che richiedono medio impegno peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche, architettoniche, strutturali, impiantistiche;

c) Alta: opere, lavori, servizi o forniture che richiedono elevato impegno peritale, ossia richiedenti competenze specialistiche tecniche, architettoniche, strutturali, impiantistiche.

In caso di mancata indicazione nella delibera di indizione della complessità si intende bassa.

4. Le somme componenti la quota incentivi sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera, lavoro, servizio o fornitura, tra gli importi a disposizione.

5. La quota determinata non è soggetta a riduzione in funzione dell'eventuale ribasso realizzato in fase di aggiudicazione.

6. In caso di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la quota incentivo è ridotta in proporzione.

7. La quota incentivi tiene conto di eventuali varianti autorizzate ai sensi dell'art.120 del Codice, quando comportino opere, lavori, servizi o forniture aggiuntive attraverso l'impiego di risorse ulteriori rispetto all'importo originario dell'appalto.

8. Non concorrono ad alimentare la quota incentivi quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dal medesimo art. 120 del Codice.

9. L'ottanta percento (80%) della quota di cui al comma 1 è ripartita tra i dipendenti di cui al successivo art. 6, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.

10. Il restante venti percento (20%) delle risorse finanziarie della quota incentivi, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP – DEC/DL, oppure comunque non corrisposte, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al comma 10 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

11. Le risorse di cui al comma precedente sono rimesse al Direttore che provvede al loro utilizzo sentiti i Dirigenti di Area.

12. L'incentivo è liquidato con determina adottata dal dirigente dell'Area titolare dell'intervento, previa attestazione, redatta dal RUP o dal DEC/DL, delle specifiche funzioni tecniche svolte dal personale interessato.

13. Nei casi in cui RUP o il DEC/DL sia il dirigente di Area titolare dell'intervento, quest'ultimo provvede a trasmettere, preventivamente all'adozione, la bozza di determina ed una relazione informativa al Responsabile Aziendale Anticorruzione e Trasparenza e per conoscenza al Direttore.

Art. 6 – Conferimento degli incarichi

1. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, su proposta del RUP, un direttore dei lavori.

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture, l'allegato II.14 individua le ipotesi per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Il RUP viene nominato con provvedimento dell'Amministratore Unico.

Il Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, il Direttore Lavori, il direttore operativo, l'ispettore di cantiere, il coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, il collaudatore oppure la commissione di collaudo e il Direttore Esecuzione del Contratto, per servizi o forniture sono nominati, su proposta del RUP, condivisa

con il Dirigente dell'Area titolare dell'intervento, con provvedimento dell'Amministratore Unico.

2. Il conferimento degli ulteriori incarichi di responsabili e addetti alla gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento, che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente Regolamento, è effettuato dal Direttore, su proposta del RUP oppure del DEC/DL, condivisa con il Dirigente dell'Area titolare dell'intervento, che, nel formulare la proposta tiene conto della complessità dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e garantisce la rotazione degli incarichi, anche sulla base dei carichi di lavoro, delle singole competenze e capacità del personale, nonché delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni intellettuali e materiali da svolgere.

3. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, conflitto di interessi e formazione, previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.

4. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni e funzioni se compatibili fra loro. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e le competenze idonee allo svolgimento delle procedure amministrative e contabili.

5. I soggetti individuati possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento delle ordinarie mansioni loro attribuite.

6. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

- a) l'opera, il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto dell'appalto al netto dell'IVA e l'importo della quota incentivi determinato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
- c) il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, con l'indicazione delle attività assegnate a ciascun soggetto incaricato;
- d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni assegnate;
- e) le aliquote di ripartizione degli incentivi; in particolare, nel caso in cui siano individuati più incaricati in relazione alla medesima attività sono indicate

le percentuali da attribuire a ciascun incaricato, fermo restando il limite massimo complessivo indicato nella tabella di ripartizione

7. I termini di cui alla lettera d) possono essere modificati e/o prorogati, con successivo provvedimento del Dirigente di Area titolare dell'intervento, su proposta del RUP del DEC/DL, per oggettive cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche, cause di cui all'art. 120 del Codice, motivate esigenze di servizio o altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato.

8. Eventuali variazioni dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, degli incarichi loro attribuiti e delle percentuali loro spettanti sono disposte in qualsiasi momento dal Direttore, su proposta del RUP o del DEC/DL, condivisa con il Dirigente dell'Area titolare dell'intervento; contestualmente è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri soggetti, anche al fine del riconoscimento dell'incentivo in relazione alla quota di attività effettivamente svolta.

Art. 7 - Centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della azienda che svolge le procedura di gara, una quota parte, dell'incentivo previsto secondo la normativa in vigore. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo.

2. La quota assegnata alla Centrale è concordata preventivamente con l'Agenzia; tale quota è portata in detrazione a quella spettante al personale interno le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale di committenza.

Art. 8 - Ripartizione e liquidazione della quota di incentivazione

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse delle quote di incentivazione, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte dal personale incaricato.

2. La liquidazione degli incentivi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura avviene secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 5, nel rispetto delle aliquote massime riportate nelle seguenti tabelle:

Tabella ripartizione quota incentivi - Lavori ed opere

Fase	Quota Totale	Funzione/Attività	Quota Percentuale
Programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	100%	Responsabile Unico di Progetto (RUP)	11
		Responsabile di Fase per Programmazione, Progettazione ed esecuzione	11
		Responsabile di fase per Affidamento	8
		Programmazione della spesa per investimenti	2
		Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2
		Redazione del progetto esecutivo	2
		Verifica del progetto ai fini della validazione	4
		Collaborazione dei responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento all'attività del responsabile unico del progetto ovvero del Responsabile di Fase per Programmazione, Progettazione ed esecuzione e del Responsabile di fase per affidamento, per le attività di seguito indicate:	
		Rendicontazione	2%
		Rapporti Anac	1%
		Comunicazione BDAP	1%
		Predisposizione pratica edilizia	1%
		Redazione e firma accastastamento	3%
		Predisposizione SCA	1%
		Gestione economica finanziaria	2%
		Istruttoria contratti e stipula	2%
		Predisposizione dei documenti di gara	4
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
		Direttore dei Lavori (DL)	15
		Ufficio direzione lavori (Direttore operativo, ispettore di cantiere, supporto tecnico-amministrativo)	
		Direttore Operativo o Alta sorveglianza (per il supporto al RUP, in caso di direzione lavori affidata all'esterno) 6%	
		Ispettore di Cantiere 1%	
		Supporto tecnico amministrativo 2%	9

	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5
	Collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione	4
	Collaudo statico	4

Tabella ripartizione quota incentivi - Servizi e forniture (inclusi servizi tecnici)

Fase	Quota Totale	Funzione/Attività	Quota Percentuale
Programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	100%	Responsabile Unico di Progetto (RUP)	15
		Responsabile di fase per Programmazione, Progettazione ed esecuzione	15
		Responsabile di fase per Affidamento	15
		Programmazione della spesa per investimenti	2
		Collaborazione dei responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento all'attività del responsabile unico del progetto ovvero del Responsabile del Procedimento per Programmazione, Progettazione ed esecuzione e del Responsabile del Procedimento di affidamento	12
		Predisposizione dei documenti di gara	8
		Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	15
		Collaboratori del direttore dell'esecuzione	12
		Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1
		Regolare esecuzione/Verifica conformità	5

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli cui viene assegnata una funzione oppure una specifica attività della tabella di ripartizione di cui al comma precedente.

4. Nel caso in cui non siano individuati soggetti da preporre ad una specifica attività (ad esempio, per servizi e forniture: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) la quota relativa viene erogata al soggetto incaricato della funzione cui essa afferisce (nell' esempio al DEC), limitatamente all'attività effettivamente espletata.

5. Nel caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è

determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

6. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'assegnazione e/o l'effettuazione di una o più attività (ad esempio: DEC per servizi e forniture) fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche non sono corrisposte e le corrispondenti quote sono utilizzate secondo le modalità definite dall'articolo 5 comma 10.

Art. 9 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo

1. Il RUP competente per l'intervento, nella fase di programmazione, progettazione ed affidamento attesta l'avvenuto adempimento delle funzioni tecniche da parte dei dipendenti incaricati anche con riferimento all'effettivo compito svolto da più dipendenti che si dovessero avvicendare nel tempo per ragioni di servizio, il rispetto dei termini fissati, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e propone al dirigente di Area competente l'avvio dell'istruttoria per la liquidazione degli importi spettanti ai singoli soggetti sulla base delle percentuali individuate nell'atto di conferimento degli incarichi.

2. Il DEC/DL competente per l'intervento espletato in fase di esecuzione, attesta al RUP, l'avvenuto adempimento delle funzioni tecniche da parte dei dipendenti incaricati anche con riferimento all'effettivo compito svolto da più dipendenti che si dovessero avvicendare nel tempo per ragioni di servizio, il rispetto dei termini fissati, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante. Il RUP propone al dirigente di Area competente l'avvio dell'istruttoria per la liquidazione degli importi spettanti ai singoli soggetti sulla base delle percentuali individuate nell'atto di conferimento degli incarichi.

3. Nei casi in cui il RUP o il DEC/DL sia il dirigente di Area che provvede alla liquidazione, si applica quanto previsto al comma 13 dell'art. 5.

4. Il provvedimento di liquidazione dei compensi incentivanti riporta:

a) l'elenco del personale interessato dal provvedimento, con evidenza del tipo di incarico e delle mansioni effettivamente svolte, in termini di funzioni attribuite e/o attività previste dal presente Regolamento;

- b) l'attestazione del RUP o del DEC/DL che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario, dei tempi e dei costi e delle eventuali modifiche o revoche sopravvenute;
- c) l'annualità di competenza;
- d) gli importi da erogare.

5. L'accertamento delle attività svolte e la liquidazione del compenso incentivante sono effettuati in base alle percentuali e scadenze di seguito riportate:

- a) Le quote relative alle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento sono liquidate all'adozione del provvedimento con cui viene concluso il relativo procedimento (ad esempio: provvedimento di aggiudicazione per la fasi di progettazione o affidamento).

Nel caso in cui la progettazione sia svolta da personale interno, la fase termina con l'approvazione del progetto esecutivo; nel caso in cui la progettazione sia svolta da soggetto esterno, la fase termina con l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo del professionista; per il Responsabile della fase di affidamento, il procedimento termina con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Per le attività di cui sopra, al RUP e al Responsabile di fase di programmazione, progettazione ed esecuzione – se nominato, la quota da liquidare è stabilita nella misura del quaranta per cento (40%) dell'incentivo spettante; per le restanti attività la liquidazione avviene rispettivamente per la quota del cinquantacinque per cento (55%) ad emissione del certificato di ultimazione dei lavori, mentre il residuo cinque (5%) all'adozione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità.

Per il Responsabile della fase di affidamento – se nominato -, la quota da liquidare al termine della fase di competenza è stabilita nella misura del 100%.

- b) Le quote restanti relative alla fase di esecuzione per quanto attiene le attività di direzione lavori sono liquidate all'adozione del certificato di fine lavori mentre per le attività per cui è prevista l'adozione del collaudo sono liquidate all'emissione del relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione. Per quanto attiene la fase di esecuzione per servizi forniture, le relative attività sono liquidate all'adozione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità.

6. Gli importi spettanti sono liquidati entro trenta (30) giorni dall'efficacia del provvedimento di liquidazione del compenso incentivante. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è inviato per competenza al Settore Affari Generali ed al Settore Finanziario.

7. Il controllo sul superamento del limite di cui all'art.3 comma 5, è effettuato in sede di erogazione del compenso incentivante ad opera del Settore Affari Generali – Ufficio Personale Economico. In caso di superamento di tale limite, viene erogata solamente la quota effettivamente spettante, dandone comunicazione al soggetto liquidatore.

8. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro/opera o di mancata acquisizione del servizio/forniture per cause non imputabili a chi ha svolto le funzioni tecniche.

Art. 10 - Riduzione dell'incentivo

1. Qualora durante procedura si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti a errori o omissioni direttamente imputabili ad uno o più soggetti incaricati, a questi ultimi verrà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.

Percentuale di decurtazione	Entità dei ritardi o dei maggiori oneri rispetto ai tempi e costi previsti
20%	< 1/5
30%	compreso tra 1/5 e 3/5
50%	> 3/5

2. Al fine della decurtazione di cui al precedente comma, non sono computati nei termini e nei costi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, i tempi e i costi conseguenti a sospensioni o ritardi per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche, le cause di cui all'art. 120 del Codice, motivate esigenze di servizio ed altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato.

3. Nella determinazione della quota di decurtazione, si terrà conto della complessità dell'attività da svolgere, dei carichi di lavoro dei dipendenti interessati, dei fattori esterni che possono aver condizionato il regolare andamento delle attività e di qualsiasi altra circostanza che abbia comportato il

mancato rispetto dei tempi e dei costi programmati per cause non imputabili ai soggetti incaricati.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e rinvii

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche svolte a seguito di procedure avviate dopo l'efficacia del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., purché nel quadro economico dell'intervento approvato, in sede di indizione, sia stata accantonata una quota non superiore al due percento (2%) destinata agli incentivi per le funzioni tecniche (cfr. Corte dei Conti, sez. regionale di controllo della Lombardia n.305/2017).
2. Per le procedure di affidamento in vigenza del D.lgs. 50/2016, si applica il Regolamento sugli incentivi approvato con provvedimento dell'A.U. n. 84 del 04/07/2019.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti; in tali casi, pur in assenza di revisione del Regolamento, è applicata la normativa sopravvenuta.